

Visti:

- il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 24, nonché l'art. 5 della tabella allegata, che prevedono l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare il comma 126 dell'art. 2 che prevede che il Ministero delle Risorse agricole e forestali, ora Ministero delle politiche agricole e forestali, determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura, nonché il comma 127 dello stesso articolo, che prevede l'applicazione di una specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;
- il decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito in legge 14 aprile 2000 n. 92, ed in particolare l'art. 1 comma 4, che prevede, tra l'altro, che la predetta determinazione dei prodotti petroliferi per l'agricoltura è disposta con decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali;
- il decreto del 24 febbraio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali, con il quale all'art. 1 si determinano i consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica come da allegato 1 del decreto medesimo;
- il decreto citato ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo 1, che ha dato facoltà alle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di determinare:
 - a norma dell'art.1 comma 3, i consumi relativi alla silvicoltura;
 - a norma dell'art.1 comma 4, i consumi relativi alle macchine alimentate a benzina;
 - a norma dell'art.1 comma 5, le maggiorazioni e le riassegnazioni previste nell'allegato 1 del citato decreto;
- il decreto 9 marzo 2001 riguardante modificazioni del decreto 24 febbraio 2000 di determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in prodotti agricoli in particolare l'art. 1 che permette:
 - comma 1): maggiorazioni massime sino al 100% delle tabelle approvate nel decreto medesimo nell'allegato 1) per particolari condizioni elencate nel comma 1) dell'art. 1;
 - comma 2): determinazione di nuove tabelle per i consumi medi per impianti, lavorazioni e prima trasformazione di prodotti agricoli non contemplati nell'allegato 1) dell'art. 3;
- Vista la nota dell'8 settembre 2000 prot. n° 10412 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali invitava le Regioni a segnalare gli eventuali motivati adeguamenti alle tabelle ettaro coltura di cui all'allegato 1 del D.M.24 febbraio 2000;
- Atteso che il Ministero politiche agricole e forestali ha evidenziato nelle varie riunioni le specifiche condizioni territoriali a convalida di modifiche ed integrazioni delle tabelle ettaro coltura di cui al citato decreto dal quale é scaturito il citato decreto 9 marzo 2001 citato;

Vista la nota telefax del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 17 ottobre 2000 protocollo 10441 con la quale si concorda che per particolari condizioni permanenti presenti su ampi territori, le singole regioni possono disporre maggiorazioni alle attribuzioni stabilite con le

tabelle ettaro coltura di cui all'allegato 1 del sopracitato decreto;

Considerato che con nota regionale prot. n. 172979/4626/2000 è stato trasmesso al Ministero delle politiche agricole e forestali la tabella riguardante i consumi medi per le macchine alimentate a benzina e impiegate in silvicoltura;

Accertata la presenza di particolari condizioni permanenti nell'ambito della regione quali terreni tenaci, declivi, frammentazioni aziendali, terrazzamenti;

Ritenuto pertanto, che sussistano le condizioni per applicare le variazioni dei parametri contenuti nell'allegato 1 del D.M. 9 marzo 2001, così come consentito dall'art. 1, comma 1 e 2 nonché le tabelle riguardanti i motori alimentati a benzina e per la silvicoltura art. 1, commi 3 e 4 del citato DM 24 febbraio 2000, nonché di applicare le maggiorazioni previste dal decreto stesso al comma 5;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, dare attuazione alle variazioni e modificazioni previste dagli art. 1, commi 1 e 2, delle tabelle dell'allegato 1, art. 3 del D.M. 9 marzo 2001;

Ritenuto nel contempo di modificare le tabelle dei consumi medi della silvicoltura, della benzina e del gasolio previste dal Decreto 24/02/2000, così come consentito dall'art. 1, commi 3 e 4, nonché le maggiorazioni e le determinazioni di tabelle di nuovi consumi medi non contemplati nell'allegato 1), allegate al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che le proposte di modifica od integrazione alle tabelle allegate ai decreti citati sono state elaborate e concordate con le quattro sedi provinciali del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole, sentiti gli Enti delegati;

Considerato e tenuto conto che il Servizio Ispettorato Funzioni Agricole con nota prot. n° 561 del 3 agosto 2001 ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e congruità tecnica delle tabelle 1, 2 e 3 allegate, relative ai consumi medi;

Considerato che sono state contattate le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative;

Richiamata la L.r. 21.7.1983, n° 30, art. 1 di delega agli Enti per la concessione dei prodotti petroliferi agevolati e la delibera della Giunta Regionale n° 1849 del 10.4.1980, delibera che con il presente atto si intende revocare in quanto non più attuale;

Ritenuto, per i motivi in premessa indicati, di approvare le seguenti tabelle relative alla modifica od integrazione del Decreto 9 marzo 2001 e Decreto 24 febbraio 2000 di seguito specificate:

- Tabella "1": "Tabella consumi medi relativi a macchine alimentate a Benzina";
- Tabella "2": "Tabella consumi medi relativi a macchine alimentate a Gasolio";
- Tabella "3": "Tabella consumi medi relativi ai lavori svolti in Silvicoltura".

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi in premessa indicati, le tabelle per la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura e precisamente:

- Tabella “1”：“Tabella consumi medi relativi macchine alimentate a Benzina”;
- Tabella “2”：“Tabella consumi medi relativi macchine alimentate a Gasolio”;
- Tabella “3”：“Tabella consumi medi relativi ai lavori svolti in Silvicoltura”,

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, riportanti gli adeguamenti ai consumi medi stabiliti nelle tabelle ettaro coltura così come consentito dai DD.MM. citati in premessa;

- 2) di dare atto che le tabelle sopra approvate riguardanti i consumi medi per le macchine alimentate a benzina e a gasolio possono essere applicate per le assegnazioni dell’anno 2001 e seguenti;
- 3) di inviare il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali come previsto all’art. 1, comma 1, lett. e) del Decreto 9 marzo 2001;
- 4) di pubblicare la presente Deliberazione con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- - - - -